

Tribunale di Napoli, dott. Edoardo Di Capua, ordinanza del 31.01.2014

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Terza Civile

IL GIUDICE

-**Letta** l'istanza datata 28.01.2014, depositata in data 29.01.2014 della **SOCIETA' S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'Avv. (OMISSIS), nella sua qualità di parte ricorrente nel procedimento per ingiunzione iscritto al n. (OMISSIS)/2013 R.G., con cui si chiede di essere rimessi in termini al fine di rinnovare la notifica del **Decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2013** datato **27.11.2013** depositato in data **28.11.2013**;

-**ritenuto** che l'istanza debba trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ è ben vero che l'art. 644 c.p.c. non contempla la possibilità di concedere un nuovo termine per la notificazione del decreto ingiuntivo;

§ è ben vero che la tesi negativa era stata sostenuta in giurisprudenza e finanche dal Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Decr. 29 giugno 2007 in *Il Foro italiano* 2008, I, colonna 999 ed in *Giurisprudenza Piemonte* on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it);

§ peraltro, come ha avuto modo di evidenziare un'attenta più recente dottrina, le soluzioni a disposizione di chi non è riuscito ad effettuare la notifica nei termini di 60 gg. comportano, perlomeno nel caso di instaurazione di un giudizio ordinario o di nuovo ricorso al procedimento monitorio, una duplicazione di azioni legali che mal si concilia con le pressanti esigenze deflattive della macchina giudiziaria e, soprattutto, con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

§ inoltre, si deve osservare che la recente legge n. 69/2009, di modifica del codice di rito, ha aggiunto un secondo comma all'articolo 153 c.p.c. che, sotto la rubrica "improrogabilità dei termini perentori", risulta pertanto oggi così strutturato:

"I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma";

dunque il nuovo secondo comma dell'art. 153 prevede ora un principio generale - non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione - di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa; l'abrogazione dell'art. 184 *bis* c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini (mentre l'allocatione precedente ne limitava l'operatività, secondo la giurisprudenza prevalente, unicamente alle ipotesi in cui le parti

Tribunale di Napoli, dott. Edoardo Di Capua, ordinanza del 31.01.2014
costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa);

§ del resto, la tesi positiva è stata recentemente sostenuta in giurisprudenza, finanche dal Tribunale di Torino :

• *“Nell’ipotesi di tardiva notifica del decreto ingiuntivo, il creditore può richiedere in applicazione dell’art. 153 c.p.c. comma 2, la rimessione in termini qualora sia incorso in decadenza senza colpa”* (Tribunale Mondovì, 19 febbraio 2010 in Redazione Giuffrè 2010 ed in www.ilcaso.it, I, doc. 2029);

• *“Il nuovo secondo comma dell’art. 153, aggiunto dalla legge 69/2009 di modifica del codice di rito, prevede ora un principio generale -non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione- di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa; l’abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell’art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, dunque non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell’istituto della rimessione in termini che pertanto è adesso ammessa anche nel caso di mancata notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di 60 gg. previsto dall’art. 644 c.p.c., che non sia dovuta a colpa del creditore”* (Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 04 marzo 2011 n. 7053/10 Rg in “Altalex” on line Massimario n. 16/2011 sul sito www.altalex.com);

-ritenuta fondata, nel merito, l’istanza, avendo parte ricorrente dimostrato di essere incorsa nella decadenza in questione per causa ad essa non imputabile;

P.O.M.

R I M E T T E

parte ricorrente in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c. per rinnovare la notifica del **Decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2013** datato **27.11.2013** depositato in data **28.11.2013**, concedendo nuovo termine di giorni 60 per la suddetta notifica, con decorrenza dalla data della comunicazione del presente provvedimento.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare alla parte ricorrente il presente provvedimento.

Torino, lì 31.01.2014

Depositato in data 31.01.2014

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

**il provvedimento in commento è stato modificato nell’aspetto grafico con l’eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*